



COMUNE DI GONNOSNÒ PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio Servizio Sociale Professionale

Via Oristano, 30 - 09090 GONNOSNÒ

Cod. Fisc. – P.I. 00069670958

www.comune.gonnosno.or.it

E-mail: serviziosociale@comune.gonnosno.or.it

PEC: serviziosociale@pec.comune.gonnosno.or.it

☎ 0783/931678 📠 0783/931679

AVVISO PUBBLICO

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-SOCIO ASSISTENZIALE

Vista: la deliberazione della G.R. n. 37/40 del 09.09.2021 e il Decreto del Ministro del Lavori Pubblici 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999) come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021

Visti:

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431, la quale, all'art. 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- il D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999) come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021;

Vista la deliberazione della G.R. n. 29/19 del 22 settembre 2022, avente quale oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2022 e criteri per il funzionamento del fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11;

In esecuzione della propria determinazione

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al 15/11/2022**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in riferimento all'anno 2022.

ART. 1 – DESTINATARI

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione a uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Il 10% delle risorse assegnate dalla Regione potrà essere attribuito ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione a uso residenziale aventi quale oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. Si potranno destinare le eventuali risorse non utilizzate per titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del comune, nell'anno successivo. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (Ville), A/9 (castelli). Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare

del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 – REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:

- Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato 3/5 a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 14.573,00) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
- Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. del 13.7.2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti massimi di €. 3.098,74 per la fascia A e €. 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid, non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Inoltre:

è ammissibile il canone annuo effettivo (CA) ricoprente la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori;

è sopportabile il canone (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Al fine di determinare il contributo (C) pertanto si procederà sottraendo al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

ART. 4 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Non è prevista la cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione, il quale determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota

pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Pertanto, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ss.mm. ii, come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

Pertanto, qualora fosse erogato l'Ente, dovrà, successivamente darne comunicazione all'INPS, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo sociale (ex art 10 della L.R. n. 7 del 05.07.2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000.

L'elenco dei richiedenti titolari di abitazioni pubbliche, aventi i requisiti accesso alla presente misura verrà trasmesso ad AREA ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

ART. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Il Responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle istanze pervenute, redigerà l'elenco degli idonei che sarà approvato con determinazione del Responsabile dell'Area, successivamente pubblicata all'albo pretorio e sul sito comunale per 10 gg consecutivi entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni.

Decorso tale periodo ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a determinare il fabbisogno per l'anno in corso.

ART. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ente provvederà all'erogazione del Contributo, previo accreditamento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste. I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2022, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

ART. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre il 15 novembre 2022

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente

sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Gonnosnò.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, dovranno indicare l'indirizzo al quale trasmettere le eventuali comunicazioni relative al concorso ed essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, quali:

1. copia del contratto di locazione in essere;
2. copia mod. F 23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso, in alternativa copia di adesione al Decreto Legislativo 23/2011, art. 3, "Cedolare Secca" da parte dell'Agenzia delle Entrate;
3. copia delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2022;
4. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
5. (solo per i cittadini extracomunitari): possesso di un regolare titolo di soggiorno;
6. copia della certificazione ISEE dell'anno 2022.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 15 novembre 2022, con una delle seguenti modalità:

- via PEC del Comune di Gonnosnò: serviziosociale@pec.comune.gonnosno.or.it o protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it;
- personalmente in formato cartaceo al Comune di Gonnosnò.

ART. 8 - UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sandra Mattana.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio Servizio Sociale oppure telefonare al n. 0783028434 o inviare una e-mail all'indirizzo: serviziosociali@comune.gonnosno.or.it.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD i dati forniti attraverso i moduli domanda sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

ART. 10 - NORMA FINALE

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, ed ai relativi decreti di attuazione.

Gonnosnò, lì 18/10/2022

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Socio Assistenziale